



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N° 408 dell'1/06/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 14 aprile 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIRANDA CRISTIAN, BRUNO GIANLUCA E TOCCA IACOPO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 190 SGS DEL 24/03/2022

(Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 - ATLETICO TORRENOVA 1986 del 20/03/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Atletico Terranova 1986 ha richiesto l'omologazione del risultato di 1-2 acquisito sul campo e l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate ai calciatori Miranda Cristian, Bruno Gianluca e Tocca Jacopo, squalificati dal Giudice Sportivo Territoriale per 2 gare ciascuno;

Evidenziato preliminarmente che le squalifiche a carico dei calciatori fino a due giornate di gara non sono impugnabili ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.;

Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara, nel quale il Direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento dei calciatori in campo;

Considerato altresì che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S.;

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, non riscontrando elementi validi e sufficienti ai fini di una rivisitazione della sentenza di primo grado, che si ritiene congrua visti i fatti addebitati

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori Miranda Cristian, Bruno Gianluca e Tocca Iacopo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla sanzione della perdita della gara.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

^^^^^^

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 maggio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

75) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GAP SSD ARL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARIELLO MARCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 C5 DELL'11/05/2022

(Gara: ACADEMY SM FERENTINO – GAP SSD ARL del 7/05/2022 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

La Società Gap SSD ARL impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di prime cure con il quale veniva inflitta la squalifica di tre gare al proprio calciatore Marco Mariello, "reo" di aver calciato, al termine della gara, violentemente il pallone verso l'arbitro, colpendolo sulla spalla senza, però, procurargli nocumento.

La reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che il Mariello aveva compiuto, a fine gara, un mero gesto di stizza a causa dell'avverso risultato della stessa, colpendo il pallone con forza ma negando che quest'ultimo avesse colpito l'arbitro; in conclusione, pertanto la Società riteneva eccessiva l'entità della squalifica e ne chiedeva la riduzione.

Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la Società, non ritiene di poter accogliere il reclamo in oggetto.

Dal referto arbitrale emerge che il calciatore Mariello Marco, al triplice fischio, calciava violentemente il pallone verso l'arbitro, da una distanza di 10 metri, colpendolo alla spalla destra, senza procurargli conseguenze dannose; alla notifica del provvedimento di espulsione il calciatore continuava nelle proteste sino a raggiungere lo spogliatoio.

Orbene, da ciò è di tutta evidenza che il gesto del calciatore di colpire il pallone con forza, non può essere ricollegabile ad un'irritazione momentanea unicamente per la sconfitta subita dalla propria squadra.

Prova ne è che il Mariello, al termine della gara contestava vivacemente l'arbitro, prima calciando il pallone nella sua direzione, colpendolo alla spalla e poi, dopo la notifica dell'espulsione, continuava nelle proteste sino allo spogliatoio.

Se la pallonata fosse stata il frutto di un atto involontario, il calciatore si sarebbe prontamente scusato con l'arbitro, circostanza questa che non si è verificata; anzi, alla notifica del provvedimento di espulsione, egli, continuava, come detto, a protestare sino a raggiungere lo spogliatoio.

In definitiva, pertanto, il provvedimento di squalifica per tre gare adottato dal Giudice sportivo di prime cure nei confronti del calciatore Marco Mariello va confermato.

Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giampaolo Pinto

77) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI LEONARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 378 LND DEL 12/05/2022
(Gara: TOTTI S.S. – VIS AURELIA S.R.L. del 7/05/2022 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Vis Aurelia S.R.L. richiede a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale di annullare o revocare il provvedimento nei confronti del calciatore Pompili Leonardo, squalificato per 5 gare, per non aver commesso il fatto.

Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento lesivo del sig. Pompili, considerando altresì che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art. 35 del C.G.S., tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 maggio 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PALOMBARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.378 LND DEL 12/05/2022 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – PALOMBARA del 24/04/2022 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 26/05/2022

La società Spes Poggio Fidoni inoltra rituale e tempestivo reclamo al competente Giudice Sportivo lamentando varie irregolarità amministrative commesse dal direttore di gara in sede di riconoscimento dei calciatori della società Palombara. In particolare rilevava come il calciatore Gizzi Edoardo n. 3 in distinta fosse stato ammesso alla gara previa esibizione della fotocopia della carta d'identità accompagnata da una denuncia di smarrimento presentata lo stesso giorno della gara ai Carabinieri di Rieti. Lamentava altresì che, malgrado reiterate richieste del capitano e del dirigente accompagnatore, esperte prima dell'inizio della gara, l'Arbitro avesse consegnato al dirigente accompagnatore la distinta di gara della società Palombara solo al termine all'atto della riconsegna dei documenti. Richiedeva quindi l'applicazione in danno della società Palombara della punizione sportiva della perdita della gara od, in subordine, la ripetizione della stessa.

Il Giudice Sportivo accoglieva il primo motivo del reclamo ed ordinava la ripetizione della gara.

Propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo la società Palombara che ne protesta l'ingiustizia assumendo che l'articolo 71 delle NOIF assegna ampio potere al direttore di gara nel riconoscere i calciatori prima della gara, prevedendo addirittura la conoscenza personale. Rileva come la fotocopia del documento d'identità smarrito, corredata dalla denuncia di smarrimento resa all'Autorità Giudiziaria è valida ai fini del riconoscimento della persona. Rileva come sia certo che alla gara in questione abbia effettivamente partecipato il calciatore Gizzi e che non possono esservi dubbi sull'identità dello stesso come attestato anche dall'accompagnatore ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara.

La Corte, esaminati gli atti, ha disposto l'integrazione dell'istruttoria svolta dal Giudice Sportivo. In effetti, nel caso di calciatori che abbiano partecipato alla gara con documenti non conformi a quanto previsto dall'articolo 71 delle NOIF, le NOIF prevedono, all'articolo 10 n. 8 che il Giudice Sportivo effettui le necessarie indagini per integrare la difettosa identificazione. La lettera della disposizione citata non lascia spazi interpretativi trattandosi di potere officioso del giudicante che non abbisogna di alcuna sollecitazione dalle parti del procedimento disciplinare. In forza di quanto previsto dal regolamento e degli ampi poteri di integrazione istruttoria riservati alla Curia di secondo grado, è stata disposta ordinanza istruttoria con la convocazione innanzi alla Corte dell'Arbitro della Gara e del calciatore Gizzi Edoardo munito di valido documento di riconoscimento. La società Spes Fidoni ha dedotto avverso l'ordinanza istruttoria, rilevando come la decisione di integrazione probatoria fosse stata assunta "ultra petita" e ribadendo che il reclamo verteva anche sulla mancata consegna da parte dell'arbitro della distinta di gara. Le doglianze della reclamata sono però infondate in quanto, come detto, il potere di verifica della regolarità dell'identificazione di un calciatore ammesso alla gara rientra tra i poteri officiosi del Giudice che non richiedono alcuna sollecitazione delle parti e la cui omissione vizia la decisione assunta in quanto l'integrazione istruttoria è obbligatoria e non facoltativa. In sede di confronto tra l'Arbitro ed il calciatore, il direttore di gara ha riconosciuto senza alcun dubbio il calciatore Gizzi Edoardo come quello che ha partecipato alla gara con la società Palombara n. 3 in distinta e le foto apposte sulla fotocopia della carta d'identità smarrita e sulla nuova, esibita dal calciatore alla Corte, sono risultate assolutamente identiche. Non vi è alcun dubbio che il calciatore che ha partecipato alla gara con il numero 3 per la società Palombara sia il tesserato Gizzi Edoardo che aveva pieno titolo

a prendervi parte in quanto regolarmente tesserato per la società. Riguardo alla seconda censura esposta dalla società Spes Poggio Fidoni nel ricorso di primo grado, relativa alla mancata consegna della distinta della squadra avversaria prima dell'inizio della gara, va detto che il Giudice Sportivo non ne ha fatta menzione nella sua decisione. Vale il principio che le censure non accolte, in sede di reclamo, si debbono considerare respinte e la società Spes Poggio Fidoni avrebbe dovuto proporre un reclamo incidentale, con le proprie motivazioni, innanzi alla Corte, cosa che non ha fatto, con le controdeduzioni ritualmente presentate. Su tale questione, di contro, la Corte non ha alcun potere officioso non potendo integrare di propria iniziativa domande non articolate ritualmente dalle parti.

Infine non è accoglibile l'eccezione di tardività del ricorso in appello del Palombara, articolata dalla Spes Poggio Fidoni nelle sue memorie difensive in quanto l'invocata abbreviazione dei termini per le ultime quattro gare di campionato vale l'intero procedimento che si instaura, sin dal primo grado, con l'abbreviazione dei termini, mentre nella fattispecie il procedimento è stato introdotto con i termini ordinari non essendo ancora vigente la disposizione richiamata. In sostanza il procedimento, ordinario o con termini abbreviati, deve essere seguito per tutti i gradi di giudizio e non può variare tra il primo e secondo grado, pena la evidente violazione della par condicio tra le parti interessate.

In conclusione il reclamo della società Palombara va accolto ripristinando il risultato acquisito sul campo.

Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di ripristinare il risultato conseguito sul campo di:

Spes Poggio Fidoni – Palombata 0 – 1.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING ARICCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FORNACIARI GIANCARLO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE PANNI FABIO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRATONI LUCA FINO AL 10/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.376 LND DELL'11/05/2022 (Gara: SPORTING ARICCIA – REALROCCADIPAPA LARUSTICA dell'8/05/2022 – Play-Out Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

La società Sporting Ariccia ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato ai suoi tesserati, Fornaciari, Fratoni e Panni le sanzioni sopra riportate. La reclamante sostiene che le decisioni del Giudice Sportivo sarebbero viziate da un errore di fatto determinato da quanto riportato nel referto arbitrale che ha rappresentato le proteste messe in atto dai propri tesserati in modo totalmente disancorato dalla realtà. Secondo la reclamante non vi sarebbero state le reazioni violente dei componenti della propria panchina, allenatore, massaggiatore ed allenatore in seconda, che, all'atto dell'annullamento della rete del pareggio durante il tempo di recupero, si sarebbero limitati a far presente all'assistente ed all'Arbitro che il fuorigioco segnalato non sussisteva, ricevendo risposte non consone e non rispettose dei ruoli da ciascuno ricoperti. Richiedeva quindi l'annullamento delle sanzioni irrogate od una loro congrua riduzione.

Ritiene la Corte che le sanzioni impugnite vadano confermate ad eccezione di quella irrogata all'allenatore in seconda Fornaciari. Va innanzitutto premesso che la sanzione irrogata al massaggiatore Fratoni è inferiore a trenta giorni e quindi non è reclamabile ai sensi dell'articolo 137 comma 3 CGS, il reclamo va quindi dichiarato inammissibile in relazione alla posizione dello

stesso. Il referto di gara non lascia alcuno spazio a rivisitazioni delle sanzioni irrogate nei confronti dell'allenatore Panno che ha messo in atto un comportamento di accesa e violenta protesta, corredata da un comportamento ingiurioso e minaccioso, sia nei confronti dell'assistente che dell'Arbitro che arrivava a strattonare per un braccio con vigoria. Anche l'atteggiamento dell'allenatore in seconda Fornaciari è di particolare gravità, considerato che ha attinto l'Arbitro con vari sputi alla divisa ed ha afferrato per il collo l'assistente da tergo, però la sanzione è eccessiva in quanto la violenza fisica consumata con la stretta da tergo al collo non ha provocato alcun danno non rinvenendosi nel referto nemmeno un accenno ad un dolore, seppur lieve o momentaneo, da parte dell'assistente. Trattandosi di un allenatore tesserato la sanzione comminata va qualificata come squalifica e non inibizione come deciso dal Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso la Corte

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, relativamente all'inibizione a carico del dirigente Fornaciari Giancarlo, rideterminando la stessa nella squalifica fino al 31/01/2023.

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del massaggiatore Fratoni Luca, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore Panno Fabio.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE SEBASTIANELLI MARCO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FRAGOMENI LORENZO E PASTORE CHRISTIAN FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.308 C5 DELL'11/05/2022 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ROMA CALCIO A 5 dell'8/05/2022 – Fase Finale Allievi C5 Maschili Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Roma Calcio a 5 richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo relativamente alle sanzioni comminate nei confronti dei tesserati Sig.Lorenzo Fragomeni e Christian Pastore nella misura della squalifica sino al 31.12.2022. La società motivava il reclamo contestando gli assunti del direttore di gara, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti. Allegava altresì immagini videografiche e chiedeva di essere ascoltata. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento, la documentazione prodotta dal reclamante ed ascoltata la Società, ritiene questa Corte che il reclamo sia parzialmente meritevole di accoglimento. Risulta invero che i calciatori Sigg.ri Lorenzo Fragomeni e Christian Pastore, pur avendo partecipato e/o contribuito ai fatti di cui alla contestazione, meritino una sanzione parametrata all'effettiva attività risultante, anche in considerazione sia del comportamento degli altri partecipanti che delle circostanze oggettive e soggettive in cui si è svolto il fatto di cui alla contestazione. Per quanto sopra, si ritiene che la sanzione comminata debba essere ridotta, nella misura indicata in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Fragomeni Lorenzo e Pastore Christian al 30/06/2022.

Di dichiarare improcedibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell'allenatore

Sebastianelli Marco.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'1 giugno 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli